

Tribunale di Torino
Sezione quarta penale in composizione collegiale

Proc. n. 21713/13 (già 20219/12) r.g.n.r.
Proc. n. 20533/13 (già 6059/13) r.g.G.i.p.

Atto d'intervento e di costituzione di parte civile

Il sottoscritto Avv. Roberto BRIZIO, con studio in Torino, Via Vassalli Eandi n. 19, PEC: robertobrizio@pec.ordineavvocatitorino.it (C.F. BRZRRT66A24L219Z), in qualità di difensore e procuratore speciale giusta procura in calce, della FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI di seguito denominata FIDIA, in persona del suo Presidente e rappresentante legale ANSELMI Claudia, nata a Roma il 08/08/1957, (C.F. NSLCLD57M48H501C), elettivamente domiciliata in Torino Via Vassalli Eandi n. 19 presso il sopra detto difensore, che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale in calce al presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76, 78, 91, 100 e 122 c.p.p., così come emendati dalla l. n. 479/1999, giusti i poteri conferiti dallo Statuto (all.) e **parte danneggiata** in ragione di quanto di seguito nel procedimento n. 21713/13 (già 20219/12) r.g.n. – n. 20533/13 (già 6059/13) r.g. G.i.p., per il quale è fissata Udenza dibattimentale per il giorno 13/12/2013 al cospetto di codest'Ecc.ma Autorità ed intentato a carico dei Sig.ri **LIGRESTI Salvatore** nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932; **LIGRESTI Jonella** nata a Milano il 23 marzo 1967; **TALARICO Antonio** nato a Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942; **MARCHIONNI Fausto** nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943;

IMPUTATI

Salvatore Ligresti, quale Presidente Onorario ed azionista di riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrica del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.), amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. e comunque promotore e sostenitore delle condotte contestate ai componenti il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria — Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. con deleghe esecutive, condotte in ogni caso da lui stesso avallate;

Jonella Ligresti, quale Presidente e membro del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. fino al 26 aprile 2012 (Vice Presidente e membro del Comitato esecutivo fino al 31 ottobre 2012), con deleghe esecutive, nonché azionista di riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrica del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.);

Fausto Marchionni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A. fino al 27 gennaio 2011, con deleghe esecutive fino a tale data, componente il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.a. fino alla data di approvazione del bilancio 2010 e del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. fino alla data di approvazione del bilancio 2011;

Antonio Talarico, Vice Presidente di Fondiaria-Sai S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. e del Comitato Esecutivo di entrambe, con deleghe esecutive, fino al 31 dicembre 2011, consigliere di Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A. fino al 30 ottobre 2012;

Emanuele Erbetta, Direttore Generale di Fondiaria-Sai S.p.A., responsabile Direzione Corporate Center e servizi liquidativi e Direzione Generale Assicurativa -

Ramo Danni - membro di fatto del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. dal 14 maggio 2010; Amministratore Delegato di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni dal 27 gennaio 2011 al 30 ottobre 2012

«1) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2622 cod. civ. perché, in concorso tra loro e nelle qualità sopra indicate, e comunque non impedendo ex art. 40 cpv. c.p. le condotte infra descritte, avendone l'obbligo ex artt. 2392 e 2381 cod. civ., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto, in particolare:

- in presenza di pesanti perdite di bilancio relative all'esercizio 2010, quantificabili in € 636,4 milioni (utile € 40,2 milioni nel 2009) per Fondiaria-S.p.A., in € 512,7 milioni (utile 13,3 milioni nel 2009) per Milano Assicurazioni S.p.A., con perdita consolidata, rispettivamente, pari ad € 928,9 milioni (perdita € 391,5 milioni nel 2009) e pari ad € 668,7 milioni (perdita € 140 milioni nel 2009),

al fine di:

- evitare la diluizione della partecipazione nel Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. di Premafin Finanziaria S.p.A. e, quindi, di Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, in conseguenza di un aumento di capitale altrimenti, necessariamente superiore a quello già oggetto dell'accordo - reso noto il 22 marzo 2011 - intercorso tra Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit, pari ad € 450 milioni, aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011 poi effettivamente seguito, a breve distanza di tempo, da altro, per un importo complessivo massimo pari a 1,1 miliardi di euro, così come indicato dal Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. del 30 gennaio 2012;

- conseguire il sovrapprezzo delle azioni ordinarie in conseguenza dell' aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011, sovrapprezzo pari ad € 121.282.490 determinato dalla differenza tra le voci riserva da sovrapprezzo di emissione nello stato patrimoniale - passivo patrimonio netto nei bilanci 2011 e 2010;

- ottenere una miglior valutazione da parte della agenzie di rating e così sostenere un minor costo per la raccolta del capitale di debito;

- garantire continuità alla consolidata politica di investimenti immobiliari, parte dei quali oltretutto non rientranti nel perimetro di esclusivo interesse del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. (quali ad esempio, tra le altre, la acquisizione dell'intero pacchetto azionario della società Atahotels, avente ad oggetto attività di esercizio alberghiero), investimenti gestiti in prima persona da Antonio Talarico, con controparti abitualmente rappresentate da società direttamente o indirettamente riferibili a Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti, e dunque parti correlate; operazioni di loro esclusivo vantaggio sia per lo strumento giuridico adottato (compravendita di cosa futura, cosicché l'opera veniva ad essere finanziata fin da subito con risorse patrimoniali del Gruppo Fondiaria-Sai), sia per la presenza di clausole contrattuali prive di tutela per il Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. a fronte di inadempimenti del costruttore; sia per il prezzo complessivo dell'opera, superiore ai valori di mercato, nel bilancio civilistico di Fondiaria-Sai S.p.A. relativo all'esercizio 2010;

- esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione - ed in violazione dell'art. 37, comma 5, D. L.vo 7 settembre 2005 n. 209, giusto il quale la riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, ad una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento, dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora pagati - appostavano allo stato patrimoniale, alla voce riserva sinistri (C.I.2.) la somma di € 4.729.815.742 anziché la maggiore somma, quantificabile in non meno di €

5.267.815.742, con una differenza di € 538.000.000, tale da assorbire per intero l'aumento di capitale sociale di € 450.000.000;

- omettendo di indicare nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui all'art. 2423 bis, comma 1 n. 6 e comma 2, cod. civ. - il cambiamento dei modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della riserva sinistri, avendo - a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall'applicazione del modello Chain-Ladder per le generazioni 2005 e precedenti - utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale Fisher-Lange;

- omettendo nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui agli artt. 2423 cod. civ. e 94 d.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) - di dare notizia di un'elevata incidenza di riaperture sinistri ampiamente al di sopra della media di mercato (3,26% nel 2008; 3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e delle conseguenze esclusioni delle generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della riserva sinistri attraverso il modello attuariale Fisher-Lange, modello pii sensibile alle predette riaperture; informazioni imposte dalla legge e riferibili alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione sulla predetta situazione economica;

- cagionavano, in particolare ai soci, un danno patrimoniale pari ad € 251.600.000 corrispondente alla perdita di valore del titolo nonché alla distruzione dell'investimento per i soci che, avendo sottoscritto il primo aumento di capitale, non si trovavano nelle condizioni di poter sottoscrivere il secondo aumento di capitale.

Falsità ed omissioni pari a non meno di € 538.000.000 che:

- hanno alterato, per valore assoluto ed in presenza di aumento di capitale pari ad € 450.000.000, la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., nonché hanno comportato una variazione del risultato economico di esercizio - negativo per €731.905.376 euro - superiore al 5% (€ 36.595.269 in presenza di carenza riscontrata pari ad € 538.000.000);

- hanno comportato una variazione del patrimonio netto (€ 1.822.481.345) superiore all'1% (€18.224.813 in presenza riscontrata pari a € 538.000.000);

Con valutazione estimativa, relativa alla riserva sinistri superiore al 10%, a conto economico;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto cagionando un grave nocumento, avendo riguardato un numero di risparmiatori non inferiore a 11.910, superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, pari a 5700 nonché avuto riguardo alla distruzione o riduzione del valore del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. pari ad € 251.600.000 superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo dell'anno 2010, determinato in € 160.8000.000.

In Torino il 28 aprile 2011, data di approvazione del bilancio.

2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché, in conseguenza delle condotte descritte al capo che precede, diffondevano e comunque non impedivano, ex art. 40 cpv. c.p. la diffusione - a mezzo dell'Ufficio Investor Relation di Fondiaria Sai S.p.A. - i dati relativi al bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-Sai S.P.A. occultando una perdita non inferiore ad € 538.000.000 e non inferiore ad € 283.000.000 per Milano Assicurazioni S.p.A., così occultando una perdita a conto economico consolidato in percentuali non inferiore, rispettivamente, al 37% per Fondiaria-Sai ed al 22%

per Milano Assicurazioni, notizie quindi idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni.

In Torino, il 23 marzo 2011».

Procedimento per cui è fissata Udiienza per il giorno 13/12/2013 dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione IV Penale in composizione collegiale, non risultando ivi ancora compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti di cui all'art. 484 c.p.p. e giusto il tenore dell'art. 79.1 c.p.p.

Tutto ciò premesso, **FIDIA, come sopra rappresentata** e domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Roberto Brizio, come da nomina in calce al presente atto, il quale, a norma degli artt. 74 e 91 c.p.p.:

DICHIARA DI INTERVENIRE E COSTITUIRSI PARTE CIVILE

giusta dichiarazione e procura speciale in calce, in nome e per conto della FIDIA (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici) associazione rappresentativa di interessi lesi dal reato (*ex art. 91 c.p.p.*) e titolare del diritto di intervento nel suemarginato procedimento in persona del legale rappresentante e Presidente Sig.ra Claudia ANSELMINI (cfr. art. 16 Statuto all., secondo cui *Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio*) nei confronti dei Signori:

LIGRESTI Salvatore nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932 attualmente detenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Milano Via Ippodromo 101;

LIGRESTI Jonella nata a Milano il 23 marzo 1967 attualmente detenuta presso la Casa circondariale San Vittore di Milano;

TALARICO Antonio nato a Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942 attualmente detenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Milano Via Monti n. 9;

MARCHIONNI Fausto nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943 attualmente detenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Pino Torinese Via delle Viole n.5;

ERBETTA Emanuele nato a Novara il 23 marzo 1953 attualmente detenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Novara, Via M. Buonarroti n. 4;

imputati (come meglio specificato *supra*) nel procedimento in epigrafe emarginato:

1) - *per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2622 c.c. perché in concorso tra loro e nelle qualità sopra indicate, e comunque non impedendo ex art. 40 cpv. c.p. le condotte infra descritte, avendone l'obbligo ex artt. 2392 e 2381 cod. civ., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto, procedevano o comunque non impedivano operazioni fraudolente dirette all'apposizione a bilancio e nelle comunicazioni prescritte dalla legge false informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondiaria - Sai S.P.A. e di Milano Assicurazioni S.P.A., sopra nel dettaglio meglio descritte e tanto in Torino, il 28 aprile 2011.*

2) - *del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché, in conseguenza delle condotte descritte al capo che precede, diffondevano e comunque non impedivano, ex art. 40 cpv. c.p. la diffusione dei dati relativi al bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-Sai S.P.A. occultando una perdita non inferiore € 538.000.000 e non inferiore ad € 283.000.000 per Milano Assicurazioni*

S.p.A., così occultando una perdita a conto economico consolidato in percentuali non inferiore, rispettivamente, al 37% per Fondiaria-Sai ed al 22% per Milano Assicurazioni, notizie quindi idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni. In Torino, il 23 marzo 2011,

così come nei confronti di ogni altra persona che dovesse risultare responsabile per quanto sopra e per ogni altro reato, pur diversamente qualificato o circostanziato, che dovesse anche successivamente emergere in relazione ai fatti oggetto della vicenda di cui al procedimento penale n. 21713/13 (già 20219/12) r.g.n.r. – n. 20533/13 (già 6059/13) r.g. G.i.p. Tribunale Torino.

Sulla legittimazione di FIDIA a costituirsi (ex art. 74 e 91 c.p.p.) si osservi che:

- FIDIA (Federazione Italiana Dirigenti imprese Assicuratrici), a mezzo del Suo Presidente (Sig.ra Claudia ANSELMI), è legittimata a costituirsi parte civile nel presente processo per perseguire il suo scopo statutario ed ottenere il risarcimento del danno morale scaturito dalle condotte di reato sopra descritte.
- FIDIA è invero federazione di organizzazioni sindacali rappresentativa degli interessi della categoria e come tale legittimata e sottoscrittrice di CCNL (cfr. all.), chiamata in virtù del proprio Statuto e Atto costitutivo del 16/04/1947 (cfr. all.), a
- **<<rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali della categoria, rappresentarla nelle trattative e nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e nei confronti di qualsiasi Autorità od Amministrazione e di qualsiasi altra organizzazione tecnica, sindacale ed assistenziale;**
- **Curare l'assistenza morale, materiale e previdenziale della categoria;**
- **Promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione dei Dirigenti, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione del dirigente, all'incremento ed al perfezionamento della funzione del dirigente, all'incremento ed al perfezionamento dell'industria assicurativa, nonché lo studio e la risoluzione dei problemi comunque interessanti la categoria>>** (Art. 2 Statuto all.).
- Non pare al proposito revocabile in dubbio che, con le condotte sopra descritte e qui oggetto di accertamento, sia stato arrecato gravissimo nocumento, non soltanto alle imprese assicuratrici direttamente interessate, ove oltretutto ed a tutt'oggi operano professionalmente numerosi dirigenti iscritti alle organizzazioni federate FIDIA, ma alla generalità delle imprese assicuratrici italiane quanto a credibilità e reputazione; più ancora nei confronti di tutti coloro che nell'ambito di dette imprese rivestono funzioni dirigenziali, con evidente lesione dell'immagine, della credibilità professionale, della serietà, delle prospettive d'inserimento professionale anche futuro e quanto a riconoscimento di capacità serietà e correttezza professionale di ognuno di costoro e della categoria nel suo complesso, entrambi statutariamente oggetto di espressa tutela da parte di FIDIA.
- Né la natura di ente esponenziale pare costituire minimamente ostacolo a quanto sopra, bensì piena conferma, atteso che **<<anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione**

della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono le distinte funzioni degli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.>> (così: Cass. Sez. IV 11/06/2010 Sent. n. 101 rv. 22558):

- Parimenti, **Cass. Sez. IV, il 5 dicembre 2003**, così argomentava: <<é da ritenere superata la concezione per cui la tutela giurisdizionale è consentita esclusivamente per la tutela della lesione del diritto soggettivo; in particolare non è più il diritto soggettivo (tantomeno quello assoluto) che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale; tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare ed a giustificare l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione... poiché il gruppo esponenziale, ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo – è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile dinanzi all'A.G., proprio in quanto rappresentativa degli interessi dei suoi associati, e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato". Sulla stessa falsariga la Corte continuava su queste situazioni soggettive osservando che le stesse "purché trovino tutela nell'ordinamento, sono giudizialmente tutelabili e quindi legittimano l'associazione che ne ha fatto scopo del suo oggetto sociale (e che abbia le caratteristiche indicate) alla tutela giurisdizionale e quindi anche alla costituzione dinanzi il giudice penale".
- Ancora la **Suprema Corte, nella Sentenza n. 38290 del 3.10.2007**, sez. 3°, affermava che <<le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma, più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio>>.
- La ricorrenza del danno, in capo direttamente a FIDIA, ai propri iscritti, alla generalità dei dirigenti assicurativi ed in particolare a quelli, pure da FIDIA rappresentati ed ancorché a questa non iscritti, così come in capo a tutti coloro che rivestono funzioni di responsabilità nello specifico comparto di riferimento e da FIDIA rappresentato e tutelato appare dunque innegabile, ancor più per perdita di credibilità, reputazione ed opportunità professionali anche future di tutti ed ognuno gli appartenenti non soltanto a FIDIA, ma alla figura professionale dirigenziale in tale e detto ambito, proprio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.

* * * *

Le ragioni che giustificano la costituzione di parte civile e le richieste risarcitorie devono ravvisarsi, allora, poiché si contesta agli imputati la perpetrazione di condotte fraudolente dirette a falsificare le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle Società assicuratrici interessate, così legittimandosi il grave pregiudizio che nel comparto, tramite falsificazione ed apposizioni a bilancio di voci computate secondo criteri non corretti né adeguatamente precisati, anche per il tramite ed il coinvolgimento incolpevole di coloro che rivestono funzioni dirigenziali, sia possibile ed agevole occultare passività, acquisire ulteriori consistenze di capitali e, così, dare seguito ad incrementi del capitale sociale altrimenti ingiustificabili ed oltretutto finalizzati a preservare artificiosamente valore patrimoniale, invece gravemente pregiudicato da determinazioni che esulano del tutto da vocazione e finalità societarie, il tutto con conseguente ed evidente danno

in capo a chi ivi esercita attività professionale e, parimenti, alle organizzazioni che detti lavoratori nella loro generalità rappresentano.

Si chiede pertanto che Codesta Autorità, previa affermazione della penale responsabilità degli imputati per tutti i reati loro ascritti voglia dichiarare gli stessi tenuti a risarcire alla parte civile tutti i danni materiali e morali patiti a seguito della loro condotta e di ogni altro che dovesse essere ai medesimi o a terzi contestato in danno della FIDIA ed è, altresì, finalizzata al ristoro delle spese di assistenza e di ogni altra sostenuta a causa ed in seguito alla commissione del reato.

Il danno, in particolare, è consistito nella lesione del diritto di personalità di FIDIA in quanto avendo indicato nella sua ragione sociale e nel proprio statuto la tutela della categoria professionale dei dirigenti assicurativi come meglio sopra descritto e precisato, creando una immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e, quindi, la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p. Si consideri, da ultimo, che, come detto, le condotte degli imputati hanno direttamente "frustrato" gli scopi dell'ente.

Il danno verrà quantificato più precisamente nelle conclusioni.

Torino, 13 dicembre 2013

Avv. Roberto Brizio

Claudia ANSELMINI

E' firma autentica

Avv. Roberto Brizio

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta **Claudia ANSELMINI**, nata a Roma il 08/08/1957, (C.F. NSLCLD57M48H501C), quale Presidente e Legale rappresentante della **FIDIA** (FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI) con sede legale in Roma, Via Barberini n.36, giuste le attribuzioni di rappresentanza conferite alla predetta dallo Statuto, elettivamente domiciliata in Torino, Via Vassalli Eandi n. 19 presso lo studio dell'Avv. Roberto Brizio procuratore e difensore, giusta elezione in calce al presente atto, ente legittimato ex art. 91 c.p.p. anche all'intervento nel procedimento n. 21713/13 (già 20219/12) r.g.n.r. e n. 20533/13 (già 6059/13) r.g. G.i.p. a carico dei Signori: **LIGRESTI Salvatore** nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932; **LIGRESTI Jonella** nata a Milano il 23 marzo 1967; **TALARICO Antonio** nato a Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942; **MARCHIONNI Fausto** nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943; **ERBETTA Emanuele** nato a Novara il 23 marzo 1953, imputati:

1) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2622 cod. civ. e 2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 come meglio sopra precisati

DICHIARA DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE

al difensore Avv. Roberto Brizio, nato a Torino il 24/01/1966, con studio in Torino, Via Vassalli Eandi n. 19, PEC: robertobrizio@pec.ordineavvocatitorino.it (C.F. BRZRRT66A24L219Z), perché in nome e per conto della **FIDIA (Federazione**

Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici) abbia a rappresentarla, difenderla in ogni stato e grado e costituirsi parte civile nel proc. pen. n. 21713/13 (già 20219/12) r.g.n.r. e n. 20533/13 (già 6059/13) r.g. G.i.p. nei confronti di **LIGRESTI Salvatore** nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932; **LIGRESTI Jonella** nata a Milano il 23 marzo 1967; **TALARICO Antonio** nato a Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942; **MARCHIONNI Fausto** nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943; **ERBETTA Emanuele** nato a Novara il 23 marzo 1953, imputati come sopra, così come nei confronti di ogni altra persona che dovesse risultare responsabile per quanto sopra e per ogni altro reato, pur diversamente qualificato o circostanziato, che dovesse anche successivamente emergere in relazione ai fatti oggetto della vicenda di cui al procedimento penale ora detto.

La presente procura viene conferita perché è nell'interesse della FIDIA dalla sottoscritta rappresentata intervenire e costituirsi parte civile nel procedimento suindicato ai fini, previa affermazione della responsabilità penale dei citati imputati, dell'ottenimento del risarcimento dei danni patiti, oltre al rimborso delle spese sostenute. Tale procura speciale viene conferita espressamente per provvedere all'intervento e costituzione di parte civile in quanto associazione rappresentativa di interessi lesi dal reato (ex art. 91 c.p.p.) in relazione al fatto di reato sopra descritto, da effettuare all'udienza del 13.12.2013 che si svolgerà innanzi al Tribunale di Torino Sez. IV Penale, o per quella immediatamente utile, nonché per ulteriori fasi processuali, compresi gli eventuali gradi successivi di giudizio.

A tal fine conferisce al nominato procuratore e difensore ogni più ampia facoltà di legge - ivi comprese quelle di nominare sostituti, di transigere, di proporre impugnazioni e di rinunciare all'azione civile nel processo penale qualora lo reputasse opportuno ed utile agli interessi rappresentati - al fine di compiere ogni atto che ritenga necessario al buon espletamento del mandato, ivi incluso quello di revocare la costituzione di parte civile proposta nei confronti dei suindicati imputati.

Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Roberto Brizio, in Torino, Via Vassalli Eandi n. 19.

Torino, 13 dicembre 2013

Claudia ANSELMINI

E' firma autentica

Avv. Roberto Brizio